

**GESTIONE LIQUIDATORIA EX U.S.L. N. 21 DI CAGLIARI**

OGGETTO: Esecuzione sentenza n° 229 del 24.09.2004 del Tribunale di Nuoro e n° 57 del 03.11.2008 della Corte d'Appello di Sassari in favore del Sig. S.S. Adempimenti.

---

Il Direttore Amministrativo  
Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

**IL Commissario Liquidatore**

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dr. Vincenzo Serra  
Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli

Su proposta del Servizio Affari Legali:

VISTO l'art 2, comma 14 della legge 28.12.95, n. 549;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 45/28 del 24.09.96 e la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n.10918 del 03.10.96;

PREMESSO che, nel corso dell'anno 1992 il Sig. S.S. e, per questi, minore, la madre C.T.F. convenivano in giudizio nanti il Tribunale di Nuoro la USL n°7 di Nuoro e quella n°21 di Cagliari chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni dal medesimo subito a seguito dalla morte del proprio padre, il Sig.S.A., a causa dell'erronea prestazione sanitaria eseguita nell'Ospedale Civile di Nuoro e nell'Ospedale San Michele di Cagliari, all'epoca dei fatti quest'ultimo facente parte della disciolta USL n° 21 di Cagliari;

CHE con sentenza n° 229 del 24/09/2004 (All. 1) il Tribunale di Nuoro ha:  
A) condannato in solido le Amministrazioni convenute al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva somma di €. 676.427,07 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le decorrenze indicate in motivazione;

B) dichiarato la AXA Assicurazioni SpA, chiamata in giudizio in garanzia dalla USL n° 21, a tenere indenne quest'ultima dalle somme dovute al Sig. S.S. nei limiti della propria quota di compartecipazione all'assicurazione pari al 70%

*Alcanta*

---



dell'intero massimale di €. 516.456,80 e, quindi, fino alla concorrenza di € 361.519,83;

C) condannato le parti convenute alla rifusione delle spese legali in favore di S.S. nella misura di €. 24.800,00 oltre accessori di legge;

CHE avverso la sentenza n° 229/2004 del Tribunale di Nuoro é stato interposto appello principale dalla AXA Assicurazioni SpA nonché, incidentale, dalla Gestione Liquidatoria della, nelle more, disciolta USL n° 21 di Cagliari;

CHE la Corte d'Appello di Sassari con la sentenza n° 57 del 3/11/2008 (All. 2) ha sostanzialmente confermato il contenuto della sentenza n° 229/2004, riformandola, in accoglimento dell'appello incidentale del Sig. S.S., limitatamente al periodo di decorrenza ( al mese di Giugno 1992) degli interessi legali sulla somma di €. 215.982,27 dovuta a titolo di danno patrimoniale e condannando inoltre la Gestione Liquidatoria alla rifusione in favore di S.F. delle spese legali del 2° grado pari a €. 15.500,00;

CHE a fronte di quanto disposto dalle sentenze n° 229/2004 e n° 57/2008 del Tribunale di Nuoro e della Corte d'Appello di Sassari, ed in base ai conteggi sviluppati nella nota prot. n. 8452 del 24.01.2012 dell'Avv. Alberto Mario Zizi (All. 3) procuratore del Sig. S.S., sono a quest'ultimo dovute le seguenti somme:

A) Capitale: €. 676.427,07

B) Interessi legali: €. 463.754,19

C) Spese esenti: €. 3.141,42

D) Competenze professionali liquidate nelle sentenze e successivamente maturate: €. 42.571,00 oltre accessori di legge ( IVA, CPNA, spese generali forf. 12,5%) e così €. 604.742,05;

ATTESO CHE con distinti versamenti del 15/09/2005 e del 31/03/2011 rispettivamente dell'importo di €. 516.456,90 e di €. 82.391,51 per complessivi €. 598.848,41 la Gestione Liquidatoria della cessata USL n° 7 di Nuoro ha corrisposto quasi integralmente al Sig. S.S. la somma dovuta in linea capitale, residuando quindi a carico della Gestione Liquidatoria della cessata USL n° 21 l'obbligo di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute in linea capitale per €. 77.578,68 (€. 676.427,07 – 598.848,41), per interessi legali €. 463.754,19, per spese esenti €. 3.141,42, ed infine €. 60.267,77 per competenze professionali il tutto per complessivi €. 604.742,05 da corrispondere al Sig. S.S. a saldo e tacitazione di ogni pretesa riveniente dalle sentenze citate.

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

VISTO il parere favorevole del Collegio Sindacale del - 8 MAR. 2012, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa;

- a seguito della suddetta motivazione, di dare esecuzione alle sentenze n° 229/2004 e n°57/2008 rispettivamente dal Tribunale di Nuoro e della Corte d'Appello di Sassari, che si allegano al presente provvedimento facendone parte integrante e sostanziale, disponendo il pagamento in favore del Sig. S.S. e, per questi, alla Sig.ra C.T.F. quale sua procuratrice speciale, giusta procura speciale del 3.11.2004 Rep. 21371 rogito Pischetola Notaro (All. 4) la complessiva somma di €. 604.742,05 così suddivisa:

- a) €. 77.578,66 per capitale residuo;
- b) €. 463.754,19 per interessi legali;
- c) €. 3.141,42 per spese esenti;
- d) €. 60.267,77 per competenze professionali;

- di accreditare tramite bonifico bancario la predetta somma alla Sig.ra C.T.F. nella sua anzidetta qualità di procuratrice speciale del Sigg. S.S., anche per l'incasso di somme rivenienti dai contenziosi decisi con le sentenze in epigrafe, sulle coordinate bancarie indicate nella nota prot. n. 8883 del 25.01.2012 dell'Avv. Mario Alberto Zizi (v. All. 4), difensore del Sig. S.S. nei giudizi de quo;

- di dare atto che la spesa in argomento non risulta inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al 30/09/1996 della Cessata USL 21, anni 1994 e precedenti, in quanto gli oneri per contenziosi insorti per fatti accaduti anteriormente al 31/12/1995, determinati in via presuntiva, sono risultati sottostimati;

- di dare atto che le risultanze finali della situazione liquidatoria al 30/09/1996, relative alla cessata USL 21, anno 1994, risultano rideterminate nella complessiva somma di €. ~~1.682.821,76~~ 1.765,00

- di inviare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. 10/2006, accompagnato dal parere del Collegio Sindacale del - 8 MAR. 2012 che ne fa parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DOTT. VINCENZO SERRA

IL DIRETTORE SANITARIO  
DOTT. UGO STORELLI

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
DOTT. EMILIO SIMEONE

*Chianca*